

ULTIMO COMMA

non si tassa l'uso dei beni della società semplice

Andrea Vasapolli

Una sentenza della Cassazione (17441 del 25 giugno) offre lo spunto per riflettere sull'operatività delle società semplici e sull'uso dei beni sociali da parte dei soci. La vicenda nasceva da un accertamento nei confronti di un socio che usava a titolo gratuito un immobile di proprietà della società semplice. Le Entrate gli imputavano un reddito non dichiarato, ritenendo applicabile l'articolo 67, comma 1, lettera h-ter) del Tuir, secondo cui costituisce reddito diverso la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore. La Corte afferma però che tale norma «non è applicabile agli immobili concessi in godimento al socio di società semplice», con statuizione che in verità avrebbe dovuto essere formulata in modo più ampio, in quanto vale per qualunque bene di proprietà di una società semplice.

La lettera h-ter) infatti si applica solo nei confronti di chi usa beni appartenenti a un soggetto che svolge attività d'impresa (in tal senso anche la circolare 24/E/2012). Quale attività possa esercitare una società semplice è disciplinato dal Codice in negativo, dato che l'articolo 2249 prevede che per svolgere un'attività commerciale è necessario fare ricorso a Snc, Sas o società di capitali. Alla società semplice è quindi precluso l'esercizio di un'attività commerciale e la stessa (non svolgente attività agricola) consegue redditi fondiari, di capitale o diversi, per cui ai suoi soci non può mai applicarsi la lettera h-ter), che presuppone l'esercizio di un'attività d'impresa da parte del titolare del bene.

La sentenza evidenzia una casistica molto interessante nella pianificazione patrimoniale: l'uso da parte di un socio di società semplice di un bene sociale. È un'ipotesi che comporta la sottrazione del bene al perseguimento del fine sociale ed è prevista dall'articolo 2256 del Codice, secondo cui «il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società». La norma, letta al contrario, dice che, se i soci sono d'accordo, uno di essi può usare beni sociali a fini personali.

Il consenso dei soci deve essere unanime, anche se i patti sociali derogano in via generale alla regola dell'unanimità. Inoltre, deve essere prestato da tutti e non solo dai soci con poteri di amministrazione, in quanto tale decisione non è una scelta gestoria bensì una scelta che impatta sugli interessi patrimoniali di tutti i soci. Come osservato da autorevole dottrina, la prestazione del consenso non richiede formalità e può desumersi anche da fatti concludenti (ad esempio il fatto che nessuno degli altri si sia opposto a che un socio usi gratis un bene di proprietà

sociale). Ciò tipicamente avviene in un contesto familiare con una società semplice immobiliare.

La tipizzazione dei redditi imponibili per categorie reddituali, la trasparenza fiscale che caratterizza la società semplice e, infine, il fatto che la stessa non svolga attività commerciale, comportano che l'utilizzo privato di beni sociali non generi reddito imponibile in capo al socio fruitore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA